

## **TI\_GERICHTE 33.2001.74 vom 12. Juli 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-07-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2001.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.74)

FR: TI\_GERICHTE 33.2001.74 du 12 juillet 2001

IT: TI\_GERICHTE 33.2001.74 del 12 luglio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 12**

settembre 2001), la somma presa in considerazione a titolo di sostanza del ricorrente ai fini del calcolo della prestazione complementare è stata quella accertata di fr. 840'000.- versata dalla \_\_\_\_\_ al ricorrente, dedotti fr. 48'000.- (fr. 6'000.- X 8) in virtù delle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI, per una sostanza netta finale di fr. 792'000.- (cfr. doc. \_). Il ricorrente ha contestato l'ammontare della sostanza computato dalla Cassa, ribadendo che l'unica entrata che gli consente di vivere è costituita dalla rendita AI di fr. 2'060.- mensili, dato che i capitali presi in considerazione dall'amministrazione nella propria decisione sono stati interamente consumati. Egli ha pure rilevato di non essere in grado di comprovare il consumo della sostanza derivante dal versamento di fr. 840'000.- da parte della \_\_\_\_\_ a titolo di indennità per il danno presente e futuro, in quanto gran parte del materiale giustificativo è andato distrutto (cfr. doc. \_). In sede di tassazione relativa al biennio 1997/1998 la somma appena citata si era ridotta a fr. 539'935.-; in sede di tassazione nel biennio 1999/2000 ammontava a fr. 502'047.-, mentre invece in sede di tassazione 2001/2002 era diminuita a fr. 400'000.-, cifra che successivamente, in seguito al reclamo interposto in data 10 ottobre 2001 dall'assicurato, nella decisione su reclamo del 21 gennaio 2002 concernente il biennio 2001/2002, è divenuta pari a zero (cfr. incarti fiscali allegati al doc. \_). A tal proposito, occorre rilevare che il competente Ufficio Tassazioni, nella nota del 17 dicembre 2001, ha indicato di avere ammesso il consumo della sostanza in questione e di avere proceduto allo stralcio dei capitali e del relativo reddito sulla base della documentazione bancaria inviata in data 12 dicembre 2001 dall'assicurato, che mostra che i conti bancari presso la Banca \_\_\_\_\_ hanno al 1° gennaio 2001 un saldo passivo di fr. 3'290.-. L'Ufficio Tassazioni ha comunque rilevato di ritenere dubbia l'affermazione del contribuente del 4 agosto 1999 secondo la quale tutto il capitale sarebbe stato speso in divertimenti, locali notturni, gioco d'azzardo e viaggi (cfr. incarto fiscale del biennio 2001/2002). Come ricordato in precedenza, \_\_\_\_\_ ha avuto modo di esprimersi in merito all'asserito consumo di capitali in più di un'occasione, ribadendo ogni volta di avere speso tutta la propria sostanza in viaggi, locali notturni e vetture, senza però essere in grado di documentare le modalità di consumo della sostanza, dato che tutti i relativi giustificativi sono stati distrutti (cfr. lettera del 19 aprile 1999 all'Istituto della Assicurazioni sociali; lettera pervenuta all'Ufficio tassazione in data 4 agosto 1999; lettere del 27 ottobre 1999 e 29 gennaio 2001 all'Ufficio di tassazione; lettera pervenuta in data 12 settembre 2001 all'Istituto della Assicurazioni sociali; doc. \_; reclamo interposto alla notifica di tassazione 2001/2002). Ora, come detto, lo scopo della LPC è di garantire agli assicurati un reddito

minimo (Pratique VSI 1994 p.225). Di principio, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni essenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Nell'ipotesi in cui, tuttavia, l'assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2). In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b), lo scopo della norma consistendo anzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Quando l'assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, dispone della sua libertà personale, di conseguenza l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354). La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Infatti è stato ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto oppure al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120). Va considerata una rinuncia nel senso appena espresso quando una parte considerevole del patrimonio scompare senza che l'assicurato o circostanze attendibili lo giustifichino mentre se l'assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il suo livello di vita, come indicato, e se tale circostanza è resa credibile all'amministrazione, egli dispone della sua autonomia personale. Di conseguenza l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (cfr. E. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, Supplement, ZH 2000, pag. 104 e seg.). 2.8. In concreto va rilevato come nel giro di pochi anni il ricorrente non abbia più sostanzialmente nulla del cospicuo versamento operato dalla \_\_\_\_\_ a titolo di indennizzo per il danno subito da \_\_\_\_\_ in data 7 ottobre 1989. Il versamento operato nel dicembre 1993 ammontava a fr. 840'000.-. La versione del consumo di tale importo data dal ricorrente non è stata resa verosimile in alcun modo e ciò nonostante gli inviti in tal senso da parte della Cassa: \_\_\_\_\_ ha semplicemente indicato di avere speso interamente tale somma in viaggi, automobili e locali notturni, senza peraltro apportare nessuna prova dell'avvenuto consumo del denaro in questione. Ora, in virtù del principio inquisitorio vigente in materia di assicurazioni sociali (Untersuchungs-grundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282) è compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26

consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, "Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz" in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.) Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; cfr. pure sentenza 13 marzo 2001 non pubblicata del TFA in re M.P e riferimenti; G. Beati, "Relazioni tra diritto civile ... " in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)). Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, "Les assurances sociales en Suisse", Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrecht" Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann". In merito al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00 Ws, consid. 3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207, consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a. Nel caso concreto, il ricorrente è stato invitato a diverse riprese, in particolare dall'amministrazione, a volere comprovare il consumo del suo ingente patrimonio. Ad esempio, in data 15 aprile 1999 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto all'assicurato: " (...) al fine di emanare una decisione conforme alla vostra situazione economica è necessario che abbiate a documentarci la diminuzione di capitale, passato da fr. 950'000.- (\_\_\_\_\_ il 20.9.1995) a fr. 2'553.- il 31.12.1998 (vedi dichiarazione bancaria), giustificandone con note, fatture, ecc. ... l'eventuale consumo." Con risposta datata 19 aprile 1999 l'assicurato ha risposto: " Posso confermare che detti capitali nel tempo sono stati spesi per viaggi, locali notturni e vetture nell'arco della durata del matrimonio fino al decesso avvenuto il 10.3.99 della moglie \_\_\_\_\_. Confermo in modo veritiero l'accaduto e la situazione economica attuale è quella come descritta." Nonostante le diverse richieste dell'amministrazione di produrre le prove dell'avvenuto consumo capitali citati in precedenza, \_\_\_\_\_ non ha saputo apportare nessun elemento utile, benché lo potesse fare alla luce della natura degli atti che gli venivano chiesti. 2.9. Anche se si volesse ritenere che tutto il capitale dell'assicurato sia stato consumato in viaggi, divertimenti e locali notturni - come sostenuto dal ricorrente - va rilevato come tali spese non siano state comprovate in nessun modo (nell'ottica della giurisprudenza poc' anzi evocata). Nel caso concreto si è in presenza di una sparizione di circa fr. 840'000.- in 8 anni. Un importo decisamente elevato e non comprovato. Occorre quindi, conformemente a quanto ritenuto dalla Cassa, tenere conto della somma di fr. 840'000.- ricevuta dall'assicurato nel 1993 per stabilirne il reddito determinante. 2.10. Per quanto attiene ora alla modalità di calcolo della sostanza effettuata dall'amministrazione, si rileva che a norma dell'art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza. Per l'art. 17 cpv. 1 OPC -AVS/AI, nella versione in

vigore dal 1 gennaio 1999: " La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio." Inoltre, secondo l'art. 17a cpv. 1 OPC entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1990, l'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di CHF 10'000.--. Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno seguente la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC). Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la sostanza dev'essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.). Dal 1° gennaio 1995 è inoltre modificato il tenore dell'art. 17a cpv. 3 OPC secondo cui per il calcolo della PC annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. 2.11. Alla luce delle disposizioni citate, questa Corte deve concludere che la Cassa ha erroneamente computato l'importo di fr. 792'000.- quale sostanza (da cui dedurre ancora la parte di sostanza non computabile di fr. 25'000.-), ottenuto deducendo dal capitale incassato dalla \_\_\_\_\_ (fr. 840'000.-) nel 1993 unicamente l'importo di fr. 6'000.- annui (cfr. doc. \_). In realtà la Cassa avrebbe dovuto, partendo dalla cifra di fr. 840'000.- dedurre la cifra di fr. 10'000.- annui a partire dal 1° gennaio 1994 sino al 2001, ossia per complessivi fr. 80'000.-. L'amministrazione infatti, ha applicato il marginale 2064.3 delle Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 1990 che recita: " Durante la revisione di una PC in corso non si deve approfondire la questione a sapere se c'è stata una rinuncia alla sostanza quando quest'ultima è diminuita ogni anno di un importo inferiore ai frs. 6'000 a partire dalla domanda di PC, rispettivamente dall'ultima revisione periodica." Questa direttiva, atta a facilitare il lavoro dell'amministrazione in caso di revisione della prestazione complementare, non può essere utilizzata né per evitare di tenere conto di una rinuncia alla sostanza allorché essa è dimostrata, né tantomeno per diminuire il normale consumo di sostanza annuale di fr. 10'000.-. Quest'ultimo importo deve dunque essere ritenuto. Inoltre, è bene rilevare che per il marginale 2064.1 delle DPC in vigore dal 1° gennaio 1995, nel caso di nuova domanda PC, l'ufficio PC verifica se vi è stata una rinuncia a beni patrimoniali. I beni patrimoniali a cui si è rinunciato sono presi in considerazione nel calcolo delle PC allo stesso modo in cui è considerata la sostanza alla quale non si è rinunciato. Secondo l'art. 17a OPC, per il calcolo delle PC si deve diminuire l'importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000.- ogni anno (cfr. DPC 2064.4 e 2064.5 in vigore dal 1° gennaio 1996 rispettivamente 1990). Nel caso di specie, quindi, il calcolo della sostanza computabile deve essere effettuato sulla base dell'art. 17a OPC. Pertanto, l'importo da computare ai fini del calcolo della prestazione complementare mensile di \_\_\_\_\_ a titolo di sostanza ammonta a fr. 735'000.- (fr. 840'000 - fr. 80'000 - fr. 25'000). Il reddito non privilegiato somma così a fr. 49'000.- (1/15 di fr. 735'000.-) oltre a fr. 24'720.- di rendite AI e fr. 10'640 di interesse da deposito a risparmio, per un totale di fr. 84'360.- ancora superiore al fabbisogno calcolato in fr. 26'974.-. In simili condizioni il gravame va respinto e l'assicurato non può essere posto al beneficio di una prestazione complementare mensile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.